

CLXIII SEDUTA

(Antimeridiana)

VENERDI 25 GENNAIO 1957

Presidenza del Presidente ALESSI

INDICE

Pag.

**Disegno di legge: « Elezione dei consigli delle province siciliane » (286):
(Seguito della discussione):**

PRESIDENTE	343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 355, 357, 361, 362
CORRAO	343
CORTESI	343, 346
RECUPERO	344, 347, 349
FASINO * Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale	344, 345, 347, 360 345
PETTINI	346, 347, 348
NIGRO *, relatore	347, 353, 356
SALAMONE	349, 350
RESTIVO *	350, 354
NAPOLI, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale	350, 351
JACONO	351, 357
CUZARI	351, 358
PETROTTA, Presidente della Commissione	357
D'ANTONI	356
RIZZO	357
MONTALTO *	357
MAJORANA DELLA NICCHIARA *	358
FRANCHINA *	359
CIPOLLA *	360

Interrogazioni:

(Annuncio di risposte scritte)	339
(Annuncio di presentazione)	340

Mozioni (Annuncio):

PRESIDENTE	340, 341, 342, 343
D'AGATA	341
CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione	341
PETTINI	341, 342
RENDI	341, 342, 343
FASINO *. Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale	342

Proposte di legge:

(Invio a commissioni legislative)	339
(Annuncio di presentazione)	340

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni:

Risposta dell'Assessore supplente all'agricoltura alla interrogazione n. 573 degli onorevoli Marraro ed altri	364
Risposta dell'Assessore supplente all'agricoltura all'interrogazione n. 617 dell'onorevole Colajanni	364

La seduta è aperta alle ore 9,15.

RECUPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza, da parte del Governo, le risposte scritte alle interrogazioni numero 617 dell'onorevole Colajanni e numero 573 dell'onorevole Marraro, ed avverto che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Invio di proposte di legge alle commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che la proposta di legge « Aumento del quinto dei posti messi a concorso con decreto regionale 20 gennaio 1955, numero 117 » (304), di iniziativa degli onorevoli Calderaro ed altri, annunciata nella seduta antimeridiana del 23 gennaio cor-

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

rente, è stata inviata alla 6^a Commissione legislativa « Pubblica istruzione », in data 24 gennaio corrente.

Annunzio di presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Carnazza, Franchina e Russo Michele hanno presentato in data 24 gennaio 1957 la proposta di legge « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici e della vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1956-57 » (305).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

RECUPERO, segretario:

« Al Presidente della Regione, per conoscere quali iniziative intende prendere il Governo regionale per affrettare l'attivazione del trasmettitore T.V. del Monte Cammarata.

L'annunzio ufficiale dell'entrata in funzione di detto trasmettitore ha indotto, infatti, privati cittadini e sodalizi ad acquistare televisori, che, in atto, non possono ricevere i programmi e per i quali la R.A.I. pretende il versamento del canone T.V. » (721)

CIPOLLA.

PRESIDENTE. La interrogazione testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno ordinario.

Annunzio di mozioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle mozioni pervenute alla Presidenza.

RECUPERO, segretario:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato il limitato numero di posti messi a concorso nelle scuole elementari della Si-

cilia, in confronto ai numerosissimi concorrenti che hanno riportato l'idoneità nel concorso magistrale indetto con decreto assessoriale 20 gennaio 1955, numero 30;

considerato che per le disposizioni dell'articolo 124 del testo unico 5 febbraio 1928, numero 577, modificate dall'articolo 22 del regio decreto 1 luglio 1933, numero 786, è possibile aumentare di un decimo il numero dei posti messi a concorso;

considerato che tale norma, applicata in passato dal Ministero della pubblica istruzione per concorsi magistrali svolti nel Continente trova riscontro nell'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 1956, numero 16,

impegna il Governo

ad aumentare di un decimo i posti di insegnante elementare messi a concorso nella Sicilia, con decreto assessoriale 22 gennaio 1955, numero 30, indipendentemente dalle disposizioni della legge regionale. » (40);

MARRARO - ADAMO - MAZZA -
MARTINEZ - IMPALA MINERVA.

« L'Assemblea regionale siciliana,

ritenuto che il decreto presidenziale 11 gennaio 1956, numero 19, sul conglobamento totale del trattamento economico ai pubblici dipendenti non menziona tra le voci da sopprimere la indennità accessoria spettante al personale degli enti locali;

ritenuto che la corresponsione della indennità accessoria trova fondamento e tutela nel principio sancito dall'articolo 239 della legge sull'ordinamento amministrativo della Regione (già articolo 228 della legge comunale e provinciale) sull'equa proporzione tra lo stipendio del Segretario generale e quello dei dipendenti dagli enti locali.

impegna il Governo

ad uniformare il proprio orientamento, già portato a conoscenza delle commissioni provinciali di controllo, al principio del mante-

nimento della suddetta indennità accessoria ed alla applicazione dell'articolo 239. » (41)

RENDÀ - TUCCARI - SACCÀ - VITTONE LI CAUSI GIUSEPPINA - TAORMINA - DENARO - D'ANTONI - FRANCHINA - PETTINI - MARULLO - CORRAO - MESSANA - BIANCO - CUZARI - CELI - ADAMO - RECUPERO.

PRESIDENTE. Ricordo le norme dettate dal Regolamento a proposito di mozioni. Al secondo comma dell'articolo 143 è detto: « Dopo la lettura, l'Assemblea, udito il Governo, il proponente e non più di due deputati, determina il giorno in cui dovrà essere discussa. Il tempo concesso agli oratori non può eccedere i dieci minuti. »

D'AGATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AGATA. Onorevole Presidente, se il Governo non ha nulla in contrario, data l'urgenza della materia che forma oggetto della mozione, io chiedo che essa venga trattata nella prima seduta utile, dopo quella di questa mattina, cioè oggi pomeriggio o domani.

PRESIDENTE. Cosa ha da dire in proposito il Governo? Se la mozione non implica un dibattito impegnativo, sarebbe preferibile trattarla nella seduta di sabato mattina. Il lunedì, infatti, vi sono all'ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e mozioni, ma in turno ordinario; il sabato mattina si potrebbe impegnare per la trattazione di argomenti, diciamo così, di natura pacifica. Ciò ad evitare che qualche assenza indispensabile influisca sul regolare andamento dei lavori.

D'AGATA. Sono d'accordo sull'opportunità prospettata dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. La questione è pacifica, in quanto in linea di massima, il Governo è d'accordo. Ora, se è possibile trattare la mozione domattina, non ho nulla in contrario.

PETTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINI. Desidererei che Vossignoria prendesse questa decisione sulla richiesta dell'onorevole D'Agata, dopo aver sentito anche la richiesta dell'onorevole Renda e mia, che riguarda la mozione numero 41, perché i due argomenti potrebbero interferire l'uno con l'altro.

PRESIDENTE. La mozione numero 41 riguarda l'indennità accessoria ai dipendenti degli enti locali ed investe, quindi, la competenza dell'Amministrazione civile, mentre quella di cui ci siamo occupati investe la competenza della pubblica istruzione.

PETTINI. Ho accennato ad una eventuale interferenza, ma soltanto ai fini della determinazione della data, e non della competenza.

PRESIDENTE. Non posso accumulare le due discussioni per domani.

PETTINI. Che la mozione numero 41 si tratti, allora, oggi stesso.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. La questione che forma oggetto della mozione numero 40 è pacifica: per la mozione numero 41, la questione è, invece, diversa.

PRESIDENTE. Esauriamo, allora, la questione relativa alla mozione numero 40. Metto ai voti la proposta dell'onorevole D'Agata perché la mozione numero 40 si tratti domani: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

La mozione numero 40 sarà posta, pertanto, all'ordine del giorno della seduta di domani, per la discussione.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Onorevole Presidente, io chiedo che si fissi per la seduta di oggi pomeriggio la discussione della mozione numero 41 che porta la firma di deputati di tutti i settori dell'Assemblea.

Questa richiesta di estrema urgenza è motivata dal fatto che, a seguito della recente

emanazione di una circolare da parte dello Assessorato per gli enti locali in relazione alla indennità accessoria, esiste uno stato di viva apprensione e di agitazione nei lavoratori interessati. Già vi è stato uno sciopero a Messina. Il Consiglio comunale ha espresso il suo proposito favorevole in ordine alle rivendicazioni dei lavoratori. Oggi vi è qui a Palermo un convegno intersindacale di tutti i dipendenti della Sicilia. Se noi potremo dirimere la controversia, trovando la via per accogliere la richiesta di questi lavoratori, eviteremo delle agitazioni, che, peraltro, potrebbero riuscire anche dannose al normale andamento della vita delle nostre amministrazioni locali.

Pertanto, prego la Signoria Vostra onorevole ed il Governo perchè questa discussione si svolga con la massima rapidità. Del resto, non credo che tale discussione debba impegnare a lungo l'Assemblea perchè si tratta di una puntualizzazione e di una precisazione. Noi desideriamo conoscere il motivo dell'atteggiamento del Governo e soprattutto desideriamo che il Governo modifichi la sua recente determinazione.

PETTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINI. Mi associo a quanto chiesto dall'onorevole Renda ed insisto perchè la mozione sia discussa possibilmente oggi, anche in considerazione del fatto che, secondo notizie stampa, prestissimo sarà ripreso a Messina lo sciopero dei dipendenti degli enti locali.

RENDÀ. C'è un problema di sciopero regionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'amministrazione civile sulla richiesta degli onorevoli Renda e Pettini.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Il Governo fa presente la opportunità che questa mozione sia trattata a turno ordinario, in quanto non ritiene il problema né urgente né impellente, non modificando, l'opinione espressa dal Governo, nè uno stato di diritto, nè uno stato di fatto e comunque non implicando materia che possa, anche a prescindere dal merito, susci-

tare quell'allarme nella categoria dei dipendenti comunali che è stato qui denunciato dal collega Renda.

Per questo motivo, anche per l'interpretazione che il Governo ha dato alle disposizioni vigenti, esso ritiene che questa mozione si possa trattare a turno ordinario, con molta calma e tranquillità. Tale trattazione, indipendentemente dalle riunioni o dalle agitazioni sindacali, consentirà all'Assemblea e al Governo una grande obiettività e serenità in una materia delicatissima in quanto attiene a rapporti tra Stato e Regione, tra Regione e Commissioni di controllo, tra Commissioni di controllo e Amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Assessore di tenere presente che il turno ordinario può essere lunedì, se ed in quanto la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e motioni già scritte all'ordine del giorno di tale seduta lasci un margine di tempo. Quindi, altro è dire «turno ordinario» di lunedì, altro è fissare la data di lunedì: se diciamo «al turno ordinario», la mozione può o meno trattarsi; se fissiamo la data di lunedì, si deve trattare in modo assoluto in quella seduta.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego di essere molto breve, perchè lei ha già parlato.

RENDÀ. Io insisto perchè la mozione sia discussa nella seduta di oggi pomeriggio, ritienendo inaccettabile il turno ordinario, che significherebbe rinvio *sine die*, mentre c'è urgenza di discutere questa mozione.

PRESIDENTE. Onorevole Fasino, se il Governo potesse impegnarsi perchè lunedì la mozione venga trattata al di fuori del turno ordinario, credo che la questione si potrebbe conciliare. Ha facoltà di parlare il Governo.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Il Governo non ha nessuna difficoltà perchè la data di trattazione di questa mozione sia fissata per lunedì; però, devo insistere sul fatto che non esiste alcun motivo di urgenza.

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

PRESIDENTE. Questa dichiarazione resta acquisita per l'importanza che essa ha e per gli effetti che determina. Ciò nondimeno, la decisione sulla data di trattazione spetta alla Assemblea. Metto, quindi, ai voti la proposta che la mozione numero 41 sia trattata nella seduta di lunedì prossimo.

RENDÀ. Purchè sia effettivamente trattata lunedì.

PRESIDENTE. Non come turno ordinario, ma come data di trattazione; eventualmente, sarà prelevata per la discussione. Chi è favorevole si alzi, chi è contrario resti seduto.

(*E' approvata*)

La mozione numero 41 sarà posta, pertanto, all'ordine del giorno della seduta di lunedì prossimo, per la discussione.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Elezione dei consigli delle province siciliane » (286).**

PRESIDENTE. Si proceda al seguito della discussione del disegno di legge « Elezione dei consigli delle province siciliane. »

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato il passaggio all'esame degli articoli.

Prego il deputato segretario di iniziare la lettura.

RECUPERO, segretario.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Sistema di elezione

I consiglieri delle province regionali sono eletti dai consiglieri in carica dei comuni che compongono la provincia regionale, col sistema proporzionale, a scrutinio di lista, secondo le norme degli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà

sociale, onorevole Fasino, ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: « Essi durano in carica quattro anni ».

CORRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRAO. Signor Presidente, a titolo personale, sono contrario all'emendamento allo articolo 1 presentato dal Governo, nel quale si prevede che i consiglieri provinciali diano in carica quattro anni. Infatti, dato che i consiglieri comunali sono stati eletti soltanto l'anno scorso, sarebbe opportuno che venisse a coincidere la decadenza dei consiglieri provinciali di prossima elezione con la decadenza dei consiglieri comunali.

D'AGATA. Per la prima elezione, per ovviare a tale inconveniente, si dovrebbe fare una norma transitoria.

CORRAO. Anche per corrispondere alla osservazione fatta ieri sulla duplicità del metodo elettivo.

PRESIDENTE. Se ho bene inteso, onorevole Corrao, Ella sta sottolineando l'opportunità di una coincidenza tra la formazione dell'amministrazione comunale, per avere l'elettorato attivo già chiaro, e la formazione dei consigli provinciali. Dovrebbe allora presentare un emendamento aggiuntivo in tal senso. L'emendamento del Governo è in relazione alla normale durata; per quanto Ella dice potrebbe presentare un emendamento aggiuntivo per una norma transitoria.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, ritengo che debba accogliersi il criterio della durata di quattro anni prevista dall'emendamento del Governo. La questione sollevata dall'onorevole Corrao può tenersi presente in sede di norme transitorie, nel senso di stabilire che la elezione dei consiglieri comunali deve av-

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

venire a distanza di due o tre mesi dalle elezioni per i consigli provinciali, o in coincidenza, ma comunque in tempo utile perché i consiglieri comunali, eletti e convalidati, possano votare per il consiglio provinciale. Quindi, sarei d'avviso di stabilire la durata di quattro anni prevista dall'emendamento; nelle norme transitorie dovremmo, poi, congegnare una norma per far coincidere le due elezioni.

PRESIDENTE. Il pensiero dell'onorevole Cortese concorda con quello da me esposto. Potremmo stabilire, nelle disposizioni finali, che quando i consigli comunali del consorzio si siano modificati per più di una determinata percentuale, ad esempio del 50 per cento, si da luogo al rinnovo del consiglio provinciale. Con questa norma di carattere generale si prevederebbero tutte le situazioni che verrebbero a determinarsi, ad esempio, per scioglimento di consigli comunali, per dimissioni od altro, con la conseguenza di elezioni anticipate o parziali. Non dimentichiamo, infatti, che molte volte le elezioni seguono a due turni; ragione per cui nelle province si potrebbero avere consigli comunali da poco eletti o consigli comunali in scadenza di mandato.

Ritengo che una norma transitoria finale, informata al criterio da me suggerito, possa conciliare tutte le esigenze.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Onorevole Presidente, non credo sia accettabile l'emendamento proposto dall'onorevole Fasino, perché, se è vero, come è vero, che i consigli comunali hanno la durata di quattro anni, trovo più conveniente la proposta del Presidente dell'Assemblea e sarei per l'accoglimento di essa.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, ne ha facoltà il Governo.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Signor Presidente, il Governo insiste sul suo emendamento, che peraltro sembra condiviso dall'Assemblea. All'articolo 1 si stabilisce una norma di carattere generale ed è apparso opportuno

precisare anche la durata del consiglio provinciale, anche se essa si evince, in linea generale, dal riferimento che successivamente il nostro disegno di legge fa al testo unico in atto vigente nella Regione siciliana.

Per quanto riguarda l'altra questione, il Governo fa presente innanzitutto quello che opportunamente è stato già sottolineato dal Presidente dell'Assemblea, e cioè che non è possibile una connessione fra la data delle elezioni dei consigli comunali e la data delle elezioni dei consigli provinciali, in quanto le scadenze delle amministrazioni comunali sono diverse in atto e potrebbero ancora maggiormente differire in avvenire. In secondo luogo, il nostro nuovo ordinamento degli enti locali già prevede all'articolo 143 i casi di decadenza del consiglio provinciale. Esso stabilisce che il distacco o l'aggregazione di uno o più comuni, che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati a liberi consorzi, determina la decadenza del consiglio. Quindi, è già prevista nel nostro ordinamento la possibilità della scadenza.

Vi è poi un altro argomento: noi stiamo elaborando una legge che riguarda i consigli provinciali; ma per l'articolo 25 di questo stesso disegno di legge, le norme in essoсанcite serviranno anche per la creazione delle amministrazioni straordinarie. Si eleggerebbero intanto immediatamente dei consigli provinciali straordinari in attesa che, nel giro di tre anni, si creino i liberi consorzi così come è previsto dalla legge. E' chiaro che, quando si saranno creati i liberi consorzi, così come è previsto dalla legge, le amministrazioni straordinarie cui dà luogo l'articolo 25 del disegno di legge in esame saranno cessate.

PRESIDENTE. La Commissione non ha altro da aggiungere? Allora si passa alla votazione dell'emendamento Fasino: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa ora alla votazione dell'articolo 1 con l'aggiunta di cui all'emendamento testé approvato: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 2.

RECUPERO, segretario:

Art. 2

Elettorato attivo

In caso di cessazione del consiglio per scadenza del termine o per altra causa, ovvero di suo scioglimento, qualora alla data di pubblicazione del decreto previsto dall'art. 11, secondo comma, l'Amministrazione comunale non sia stata ricostituita, sono da considerare in carica, agli effetti dell'articolo precedente, i consiglieri che lo erano alla data della decadenza per scadenza del termine ovvero alla data del decreto che ha dichiarato la decadenza o pronunciato lo scioglimento, ai sensi degli artt. 53 e 54 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6.

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Pettini ha presentato il seguente emendamento, che è stato annunciato nella seduta precedente: sostituire alle parole da: « i consiglieri che lo erano.... » fino alla fine dell'articolo le altre: « i consiglieri eletti nell'Amministrazione sciolta o decaduta. »

PETTINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Non sorgendo osservazioni, si passa alla votazione dell'articolo 2: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Propongo che, per motivi di chiarezza, all'articolo 2, dopo le parole « cessazione del consiglio » si aggiunga l'altra « comunale » e che in tutti gli articoli ove ricorra la parola « consiglio » si aggiunga, per gli stessi motivi di chiarezza, la parola « comunale » o « provinciale » secondo i casi.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Onorevole Presidente, mi sembra che il termine « cessazione » usato all'articolo 2 non sia conforme alla tradizione dei nostri testi, sia regionali che nazionali, perché la decadenza può avvenire per scadenza, per dimissioni, per scioglimento, per separazione di comuni, per fusione di due comuni e si tratta sempre di motivi di decadenza. Quindi non c'è una cessazione del consiglio per decadenza; la decadenza è già una cessazione. E' questa una osservazione puramente formale, non attinente alla sostanza della legge.

PRESIDENTE. Debbo ricordarle, onorevole Fasino, che l'articolo 2 è già stato approvato; ma, poiché trattasi di un rilievo di carattere formale, concernente l'uso della parola « cessazione », al posto dell'altra « decadenza », mi riservo di esaminare la questione in sede di coordinamento finale della legge e di procedere, se del caso, alla relativa correzione.

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 3.

RECUPERO, segretario:

Art. 3.

Sospensione delle elezioni

Nell'ipotesi di fusione di due o più comuni prevista dal primo comma dell'art. 53 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, non si può far luogo alla elezione del consiglio provinciale se prima non siasi costituita l'amministrazione del nuovo comune.

La elezione dei consigli comunali, decaduti o disciolti, non può aver luogo nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto previsto dall'art. 11, secondo comma, e la data fissata per la elezione del consiglio provinciale.

NIGRO, relatore. Chiedo di parlare.

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che la citazione dell'articolo 11 di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 3, non sia esatta e che si voglia piuttosto fare riferimento all'articolo 12, secondo comma, vale a dire al decreto dell'Assessore all'amministrazione civile, col quale viene formulato l'elenco alfabetico degli elettori. Tanto è vero che nel testo originario del Governo è detto: « articolo 12 secondo comma ». Mi pare che sia un errore materiale di trascrizione che vada corretto. Se infatti si fosse voluto fare riferimento al decreto del Presidente della Regione che stabilisce la data delle elezioni, non si sarebbe dovuto citare il secondo comma ma il primo, in quanto il secondo comma di tale articolo prevede solo la pubblicazione del decreto.

CORTESE. Onorevole Presidente, l'errore, secondo me, materiale, rilevato dall'onorevole Nigro si riscontra pure all'articolo 1. Laddove è detto: « qualora alla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11, secondo comma », si sarebbe dovuto dire: « qualora alla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 12, secondo comma ».

PRESIDENTE. Onorevole Cortese, Ella chiede, in sostanza, che nel secondo comma dell'articolo 3 vengano sopprese le parole « secondo comma ».

NIGRO, relatore. Se mi consente, onorevole Presidente, vorrei chiarire quanto ho detto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, relatore. All'articolo 2, primo comma, è detto: « In caso di cessazione del consiglio per scadenza del termine o per altra causa, ovvero di suo scioglimento, qualora alla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11, secondo comma, l'amministrazione comunale non sia stata ricostituita.... eccetera ».

All'articolo 3, secondo comma, è detto: « La elezione dei consigli comunali, decaduti o sciolti, non può aver luogo nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decre-

to previsto dall'articolo 11, secondo comma, e la data fissata per l'elezione del Consiglio provinciale ».

A me pare che in entrambi gli articoli da me letti sia stato commesso un errore materiale di trascrizione. Innanzi tutto, il progetto originario del Governo fa riferimento all'articolo 12; ed è logico, perchè, fino al momento in cui non viene formulata la lista alfabetica dei consiglieri comunali in base alla quale essi debbono votare, può accadere che si rinnovino i consigli comunali. D'altro lato, appare chiaro che, se il Governo avesse voluto riferirsi all'articolo 11, non avrebbe avuto bisogno di aggiungere « secondo comma », perchè il decreto di cui all'articolo 11 è previsto al primo comma e non era necessario citare il secondo comma, che prevede la pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Questa è la mia osservazione che sottopongo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Per orientare la discussione, ritengo sia necessario precisare che può anche esserci un errore materiale, ma non v'ha dubbio che tra l'articolo 11 e l'articolo 12 vi è una differenza di carattere politico. L'articolo 11 accenna al decreto del Governo con cui si indice l'elezione dell'amministrazione provinciale; l'articolo 12 accenna ad un decreto dell'Assessore che convalida la lista elettorale attiva, cioè la lista degli elettori. L'Assemblea può scegliere l'articolo 11 se desidera che, una volta indetta la elezione provinciale, non si possa, nel periodo che intercorre tra il decreto di indizione e l'esecuzione della elezione, portare alcun mutamento nel collegio elettorale, cioè nella lista degli elettori; per ragioni cioè di confluenza o interferenza politica. Per cui, in definitiva, una volta indetta l'elezione provinciale, non si possono più fare elezioni comunali. Se, invece, l'Assemblea vuole dare all'articolo 3 un contenuto strettamente tecnico, per cui, una volta approvata la lista degli elettori, non può più essere modificata, un contenuto cioè più restrittivo rispetto al limite, ma più estensivo rispetto alle possibilità di indire elezioni comunali, allora può scegliere l'articolo 12. Quindi, non si tratta di errore tipografico, ma si tratta di una scelta che l'Assemblea può fare.

A questo fine io prego l'onorevole Nigro.

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

qualora egli preferisca che si faccia riferimento all'articolo 12, secondo comma, piuttosto che all'articolo 11, di presentare un regolare emendamento e di illustrare i motivi per cui sarebbe più opportuno che nuove elezioni comunali non si verificassero dopo la data di accertamento della lista dei consiglieri comunali che in atto parteciperanno alla formazione dell'amministrazione provinciale, in relazione alla ipotesi che i consigli comunali non possono scegliersi dopo che è stata indetta la elezione del consiglio provinciale.

NIGRO, relatore. Mi sono permesso di fare osservare la cosa perchè, avendo avuto presente, al momento in cui ho fatto la relazione, il disegno di legge del Governo ed il progetto che portava le modifiche mi sono accorto di questo errore. Non ho emendamenti da proporre. Per dovere di chiarezza ho ritenuto di farlo presente. Se l'Assemblea ritiene di scegliere l'articolo 11, cioè quello che parla del decreto di indizione delle elezioni, faccia pure. Io ho ritenuto di sottomettere all'attenzione dell'Assemblea il fatto che nel progetto iniziale si faceva riferimento all'articolo 12.

PRESIDENTE. Onorevole Nigro, lei può sempre presentare un emendamento.

NIGRO, relatore. Non è che io ritenga più esatto l'uno o l'altro. Appare più logico, però, il riferimento all'articolo 12 contenuto nel testo originario del Governo, per la ragione semplicissima che, sino al momento in cui non sono state formate le liste elettorali, mi pare sia impossibile infirmare i consigli comunali ed il loro insediamento. Comunque, io non ho alcun emendamento da fare. Se Vostra Signoria ritiene di dovere correggere questo errore, che a me pare materiale, lo faccia pure.

PRESIDENTE. C'è un contrasto di opinioni su riferimento all'articolo 11 od all'articolo 12; ma, perchè l'Assemblea possa pronunciarsi, occorre che sia presentato un emendamento. Può essere anche un errore, ma questo può correggersi solo attraverso un emendamento, perchè la materia giuridicamente è posta in termini diversi a seconda che si faccia riferimento all'articolo 11 o all'articolo 12.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Onorevole Presidente, ritengo che si debbano eliminare dall'articolo in discussione le parole « secondo comma », perchè il riferimento è all'articolo intero, sia al primo che al secondo comma. Non mi pare, però, che l'Assemblea possa fare una scelta secondo il suggerimento della Signoria Vostra onorevole, perchè noi abbiamo già approvato l'articolo 2, il cui testo verrebbe a trovarsi in contraddizione con quello dell'articolo in esame, qualora noi lo modificassimo. Praticamente, si verrebbe a verificare che alla elezione del consiglio provinciale parteciperebbero consiglieri non più in carica, mentre non vi parteciperebbero i consiglieri eletti nel frattempo.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Il Governo desidera che si faccia riferimento all'articolo 11, in quanto sembra più opportuno che, dal momento in cui si inizia il procedimento elettorale attraverso il decreto di indizione dei comizi, abbiano a cessare le altre eventuali manifestazioni elettorali, sia pure amministrative comunali.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Varvaro, Ella chiede di parlare per la Commissione o a titolo personale?

VARVARO. Per la Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. La Commissione è d'avviso che si debba far riferimento all'articolo 11 senza indicazione del comma, ritenendo opportuno che, dopo il decreto di indizione delle elezioni provinciali, non si possano indire le elezioni comunali, appunto per non turbare quella atmosfera elettorale. Quindi, noi

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

saremmo per la soppressione delle parole «secondo comma» e per il riferimento all'articolo 11.

PRESIDENTE. In sostanza, le parole « secondo comma » sarebbero pleonastiche.

Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare si passa alla votazione dell'articolo 3 con la soppressione delle parole: « secondo comma »: chi lo approva si alzi chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

Art. 4.

Elettorato passivo

Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, purchè sappiano leggere e scrivere.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

Art. 5.

Cause di incompatibilità

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere in un comune della provincia, nonché con quella di deputato regionale o di membro del Parlamento nazionale.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Consiglio provinciale gli

ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

PRESIDENTE. Nessun deputato è iscritto a parlare; il Governo non ha nulla da aggiungere o da osservare; la Commissione altrettanto. Mi sembra un poco strano che questo articolo stia passando senza nemmeno una illustrazione dei suoi motivi. Stiamo dicendo che la carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale, nonché con quella di deputato regionale e di membro del Parlamento nazionale. E' opportuno chiarirne i motivi all'opinione pubblica.

NIGRO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, relatore. L'articolo 5 prevede i motivi di incompatibilità e differisce dalla linea tenuta dal legislatore nazionale. Infatti, mentre il legislatore nazionale ha previsto l'incompatibilità soltanto per il sindaco e per l'assessore, la Commissione ha ritenuto di dovere estendere questa incompatibilità ai consiglieri comunali. Si era in un primo tempo sostenuta la ineleggibilità, in considerazione del fatto che il consigliere comunale potesse creare orientamenti in suo favore; si osservò, quindi, che sarebbe stato più opportuno dichiararlo ineleggibile stabilendo il termine entro il quale avrebbe dovuto dimettersi. Alla fine, in Commissione è prevalsa l'opinione di estendere la sola incompatibilità pura e semplice ai consiglieri comunali. D'altra parte, in riferimento alla necessità di non creare cumuli di cariche, la Commissione ha ritenuto di estendere la incompatibilità anche ai deputati regionali e nazionali, anche per la eventuale contemporaneità di sedute al consiglio provinciale ed all'Assemblea regionale. Quindi, per il buon andamento dell'amministrazione della cosa pubblica, la Commissione ha ritenuto di estendere questa incompatibilità ai deputati regionali e nazionali.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

- RECUPERO. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare, prima di tutto per approvare i motivi, specificati dal collega onorevole Nigro, per i quali la Commissione si sarebbe indotta a determinare le incompatibilità di cui tratta questo articolo. Ma non voglio lasciar passare questa occasione senza ricordare a Vosira Signoria onorevole e ai colleghi della Presidenza che quando abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica, il medesimo, quasi con spirito di ammonimento, ma più di tutto e certamente con elevato senso di responsabilità, ha detto a noi: « In Italia, i problemi gravi e difficili si accumulano; la vita italiana non permette l'agevole ascensione ad alcune responsabilità a chi non abbia acquistato una esperienza. L'esperienza si acquista attraverso le amministrazioni comunali, attraverso le amministrazioni provinciali, attraverso le amministrazioni regionali e quindi attraverso il Parlamento nazionale ». Sono sentenze! Quindi dobbiamo tenere presente questa esigenza, quante volte si viene a stabilire quali devono essere le norme che regolano l'accesso ai comuni, alle provincie, alla Regione. La disposizione in esame fa quasi eco all'ammonimento che ci viene dal più alto Magistrato d'Italia, dal Capo supremo della Repubblica Italiana.

Io, quindi, approvo, avendo acquisito, direi, al mio spirito, la maggiore persuasione e convinzione che ho avuto in occasione di quell'altissimo incontro, sui motivi fondamentali, morali, politici, di questa disposizione.

SALAMONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALAMONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, trovo che i rilievi, le osservazioni, i richiami fatti dall'onorevole Recupero perché l'Assemblea rimediti sulla congegnazione dell'articolo 5, fanno sì che io, dividendoli, mi associa ad una parte del suo intervento, giacchè stimo debba essere consentito l'accesso ai consigli delle province regionali a coloro i quali hanno ricoperto la carica di consigliere comunale.

Il Comune è davvero una scuola, quasi *apprentissage* di alto stile e di buon gusto poli-

tico-amministrativo, di cui bisogna tenere il dovuto conto.

Non si può infatti, né si deve tenere lontane dalla pubblica amministrazione, in sede provinciale, le esperienze acquisite attraverso l'esercizio di una delle più fondamentali funzioni della vita nazionale organizzata. Con somma autorità, don Luigi Sturzo ammonisce che i gradini della vita politica si devono salire l'uno dopo l'altro, e possibilmente, senza pretermettere quelli delle amministrazioni locali.

Gli amministratori locali, cioè i consiglieri comunali, hanno, a mio modesto avviso, pieno diritto di essere inclusi tra coloro ai quali è consentito d'entrare nei consigli delle amministrazioni provinciali.

Mentre è giusto ribadire l'esclusione per i deputati regionali e nazionali, sarebbe aberrante precludere ai consiglieri comunali la possibilità di accedere ai consigli provinciali.

PRESIDENTE. Onorevole Salamone, lei presenta un emendamento nel senso del suo intervento o si tratta di una semplice raccomandazione? La sua tesi concorda con il testo del Governo, praticamente.

SALAMONE. Sì.

PRESIDENTE. Se Ella, onorevole Salamone, tiene in maniera particolare alle sue argomentazioni, può presentare un emendamento all'articolo 5.

SALAMONE. Lo presento subito.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Salamone, Russo Giuseppe, Battaglia, Signorino e Milazzo:

— sostituire all'articolo 5 il seguente:

Art. 5.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di sindaco o di assessore di un Comune, nonché con quella di deputato regionale; di membro del Parlamento nazionale e della Commissione provinciale di controllo.

Mi pare che, praticamente, l'emendamento sia un ritorno al testo del Governo.

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

SALAMONE. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nell'emendamento testè presentato si comprende, fra le cause di incompatibilità, quella di componente delle commissioni provinciali di controllo. Faccio notare che, al riguardo, nel testo della Commissione il componente delle commissioni provinciali di controllo è posto nella condizione giuridica di ineleggibilità, non di incompatibilità. Se questo clemente è sfuggito ai presentatori, l'emendamento non deve comprendere i membri delle commissioni di controllo; se, invece, essi hanno, ex professo, voluto sancire una questione di incompatibilità, invece che di ineleggibilità, allora la questione cambia. A me pare, tuttavia, che sia più propria la ineleggibilità, che non l'incompatibilità dei componenti delle commissioni di controllo, dato il carattere giurisdizionale, diciamo così, delle commissioni stesse.

SALAMONE. Onorevole Presidente, anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento, dichiaro di sopprimere nell'emendamento stesso le parole « e della Commissione provinciale di controllo ».

PRESIDENTE. Allora l'emendamento resta così modificato.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Signor Presidente desidero sottoporre alla considerazione dei colleghi che volersi richiamare alla legge nazionale significa non tenere conto della profonda diversità che esiste tra il sistema elettorale e la rappresentatività dei consigli dei liberi consorzi secondo la nostra legge, ed il sistema elettorale per i consigli provinciali. Qui noi abbiamo un corpo elettorale costituito dai consiglieri comunali, ed è chiaro che l'incompatibilità prevista nell'articolo 3 del disegno di legge, forse, è il meno che si possa disporre perché si potrebbe prospettare l'ipotesi, dal punto di vista della razionalità del sistema, di una ineleggibilità. Poichè, siccome si tratta di un corpo ristretto, un corpo elettorale in definitiva costituito da qualche centinaio di elettori, il confondere il corpo elettorale con quello che sarà il nucleo degli eletti, finisce con l'essere un elemento di una

certa turbativa sotto alcuni riflessi, per quanto riguarda la serenità dello svolgimento della vita locale. Quindi, non ritengo che si possa accogliere il criterio della eliminazione del concetto della incompatibilità ed è, ripeto, il meno che si possa prevedere in un congegno legislativo di questo tipo.

Se il Governo ha esaminato il problema, sarebbe opportuno che dicesse perché non è stata inserita nel disegno di legge una tassativa previsione di ineleggibilità. Io sono convinto che noi abbiamo esagerato in tante situazioni prevedendo l'ipotesi di incompatibilità e non quella di ineleggibilità, confondendo un problema di tecnica legislativa con un problema di costume politico, perché la delicate materia della incompatibilità dovrebbe essere affidata alla responsabilità politica degli eletti, in relazione alle ripercussioni del loro operato nell'opinione pubblica, e questo sarebbe meglio che trincerarsi in una norma, che spesso si presta ad interpretazioni ambigue e a delle tortuosità di ripiego.

Pertanto, nonostante questo rilievo di carattere generale sulla nostra legislazione, io credo che nella specie sia esattamente prevista la incompatibilità e che si ponga alla responsabilità di ognuno di noi l'esame di una eventuale ipotesi di ineleggibilità su cui è opportuno sentire l'avviso dello stesso Governo.

NAPOLI, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Chiedo di parlare a titolo personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, Assessore al lavoro, alla cooperazione, ed alla previdenza sociale. Parlo a titolo esclusivamente personale su questo problema della ineleggibilità. Io invito i colleghi ad essere pensosi dello sviluppo della attività democratica nel nostro Paese ed a pensare che, man mano che le attribuzioni sociali ed amministrative si vanno estendendo nel campo della pubblica amministrazione, devono man mano ricercarsi i rimedi che sostituiscano la mancanza del costume, caro Presidente Restivo, per evitare che si diventi amministratore ed amministrato e che anche involontariamente ci si serva del prestigio acquistato con una determinata carica che è restituita dalla collettività, per fare opera, anche involontariamente, elettoralistica. E' esatto che

questa è questione di costume; ma, quando il costume non c'è, deve soccorrere la legge. Onde io non solo sono per questa ineleggibilità, che evidentemente non riguarda gli elettori... (*Interruzioni dell'onorevole Russo Giuseppe*)

Anche se non ho capito le parole, ho capito il senso della interruzione dell'onorevole Russo e gli rispondo senz'altro che i nostri avi, con una saggia massima, dicevano che non si può allattare a quattro o cinque fonti di latte!

L'Assemblea, a mio giudizio, dovrebbe curare che si evitino queste situazioni incresciose che in un regime di costume dovrebbero essere avvertite dagli stessi eleggendi e che, quando non sono sentite, non possono esplicare che una cattiva funzione; mentre, se frenate da una legge che stabilisca che i mestieri di amministratore e di amministrato sono diversi e non possono cumularsi, il costume verrà. Questo vale per questa legge e per tutte le altre; e siccome io per ora ho l'onore di fare parte del Governo e mi sento ammutoilito, parlo a titolo personale e ripeto quanto ho detto sempre anche in altre occasioni, perché la mia opinione è sempre questa.

JACONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACONO. Io credo sia giusto che l'articolo 5 preveda la incompatibilità dei consiglieri comunali con la carica di consigliere provinciale. Questo non significa, però, precludere al consigliere comunale la possibilità di diventare consigliere provinciale; solo che, nel momento in cui sarà eletto, dovrà optare per l'una o per l'altra carica; per cui io credo che non debba avere nessuna preoccupazione l'Assemblea nel dichiarare che le due cariche siano incompatibili.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo, nel suo disegno di legge, aveva previsto la incompati-

tibilità soltanto per le cariche di sindaco e di assessore comunale, e non era andato oltre per la delicatezza della materia, implicante una serie di problemi, anche di ordine politico, che si è ritenuto più opportuno lasciare alla libera determinazione dell'Assemblea.

Successivamente, in Commissione, il Governo ha aderito all'emendamento presentato dal relatore onorevole Nigro; emendamento, che sancisce la incompatibilità della carica di consigliere provinciale con quella di deputato regionale o di membro del Parlamento nazionale e considera ineleggibili i membri delle Commissioni di controllo.

Oltre le ragioni già esposte dall'onorevole relatore, si è anche tenuto presente che, mentre per l'avvenire sarà difficile che si ponga uno stesso problema di incompatibilità in quanto credo sia nelle intenzioni di tutti che le elezioni comunali e quelle provinciali avvengano a brevissima distanza di tempo, per questo caso particolare, invece, dovendo farsi una elezione *ad hoc*, il criterio della incompatibilità è sembrato adeguato a quelle che possono essere le esigenze dei vari gruppi politici in ordine alla disponibilità degli uomini e delle capacità di cui ciascun gruppo politico può in questo momento godere.

Diverso sarà il caso di quando, a ravvicinata distanza tra le due elezioni, ogni gruppo politico potrà disporre dei suoi elementi per le cariche di consigliere provinciale, con una maggiore possibilità e disponibilità di tempo e di studio della situazione.

Per questo motivo il Governo è favorevole al testo predisposto dalla Commissione; non è, invece, favorevole all'emendamento presentato dai colleghi Salamone ed altri.

PRESIDENTE. Leggo un emendamento che in questo momento viene presentato dagli onorevoli Cuzari, Di Benedetto, Russo Giuseppe, Pivetti e Giummarra:

sopprimere nell'emendamento Salamone ed altri le parole: « nonché con quella di deputato regionale e di membro del Parlamento nazionale ».

Praticamente, è un emendamento che restringe al minimo i casi di incompatibilità; è molto più radicale. Prego l'onorevole Cuzari di darne ragione.

CUZARI. La ragione dell'emendamento è dettata da una somma di considerazioni. La

prima è quella che nella legislazione nazionale questa incompatibilità per i parlamentari non è prevista ed un motivo ovviamente vi deve essere; cioè si è ritenuto che, mentre vi è incompatibilità per l'amministrazione attiva di un organo che è nell'ambito della provincia e su cui la provincia, per determinate materie, interviene e interferisce, non vi è motivo analogo o pressante perché vi sia incompatibilità nei confronti di coloro che hanno esclusivamente il compito della formazione delle leggi. Il parlamentare ha un compito legislativo e non si vede in quale maniera la carica di consigliere provinciale, che può assumere, possa costituire una interferenza nociva nei confronti dell'amministrazione provinciale. Vi è di più: la legge regionale per le elezioni all'Assemblea regionale, in materia di incompatibilità ed ineleggibilità, ha creato tale una gamma di incompatibilità, per cui effettivamente c'è da avere la preoccupazione che per fare il deputato regionale occorra essere o impiegato pubblico o disoccupato, e non essere quindi partecipe della vita associativa generale della Nazione. C'è un eccesso di incompatibilità previsto dalle leggi regionali; ed io, personalmente, non credo che una incompatibilità che non consente a me di essere, ad esempio, presidente di una cooperativa, ma mi consente di mettere a quel posto la mia controfigura, sia migliore, ai fini del costume.

PRESIDENTE. Questo inconveniente si potrebbe eliminare non mettendo controfigure.

CUZARI. Onorevole Presidente, purtroppo la realtà è un'altra e dobbiamo ammetterlo. Quindi, ritengo che, praticamente, questo sia un problema che attiene alla morale, al costume nelle sue linee generali, non un problema giuridico, non un problema da affrontarsi con una formulazione legislativa, dalla quale si può pur sempre evadere! il che è un male peggiore del rimedio che si vuole porre. Ma, in specie, relativamente al consiglio provinciale, ritengo che l'incompatibilità prevista dalla legge per il deputato nazionale o regionale sia sufficiente a garantire il normale funzionamento di questo organo.

D'altra parte, quale è il motivo per cui non si vuole consentire ai nostri illustri colleghi, ad esempio, del Parlamento nazionale, di il-

lustrare con la loro presenza le sedute del Consiglio provinciale?

VARVARO. Con la loro assenza!

CUZARI. Non abbiamo nessun motivo. E vorrei chiedere agli onorevoli membri della Commissione; per quali motivi, allora, non si dovrebbero porre queste incompatibilità e ineleggibilità nei confronti dei consiglieri comunali? Non sono anch'essi amministratori di enti pubblici? Non solo, ma noi abbiamo una lacuna gravissima nella legge, onorevoli colleghi, poiché è consentito di essere assessore ad un ramo importantissimo del comune capoluogo di provincia ed essere nello stesso tempo deputato o assessore regionale o ministro in carica.

Ed allora, tutto ciò attiene a delle forme velleitarie che effettivamente fanno temere che non si abbia fiducia nella reazione morale dell'individuo, mentre noi dobbiamo essere convinti che questa partecipazione di chi ha responsabilità puramente legislative e non esecutive negli organi provinciali, costituisca, invece, un mezzo, un anello di saldatura, nella vita di relazioni.

Dobbiamo, pertanto, restringere al minimo queste norme eccezionali che prevedono incompatibilità o ineleggibilità.

PETROTTA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROTTA, Presidente della Commissione. Signor Presidente, questa parte dell'articolo 5 ha formato oggetto di lunga discussione in Commissione; sono state profondamente esaminate le situazioni e la Commissione, dopo il dibattito non indifferente, è venuta nella determinazione di sancire la incompatibilità così come è prevista nel detto articolo. Anche in seguito a questi emendamenti, specialmente al richiamo molto efficace del collega Cuzari, la Commissione, dopo essersi consultata, è unanime nel mantenere il testo dello articolo 5 da essa formulato.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di riflettere sugli aspetti costituzionali della incompatibilità, prevista nell'articolo 5 per i membri non solo dell'Assemblea regionale, ma anche

del Parlamento nazionale. Questa norma, praticamente, determina una limitazione dei diritti civili per coloro che esercitano il mandato popolare in organi assolutamente diversi da quelli amministrativi. Quindi, a mio avviso, sarebbe necessaria una motivazione, poiché l'incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale, tra sindaco assessore comunale e assessore provinciale, discende dallo stesso ordine di materia che può dar luogo a motivi di interesse di carattere obiettivo, mentre l'incompatibilità col mandato politico (deputati al Parlamento nazionale e all'Assemblea regionale) non ha questa motivazione; e darla sarebbe necessario per doveroso rispetto della Costituzione, che vuole i cittadini uguali dinanzi alla legge.

Nella nostra legge elettorale regionale si è decretata, è vero, la incompatibilità tra deputato regionale e deputato nazionale; ma si tratta dell'esercizio di una attività legislativa che molte volte può essere in contrasto per diversi punti di vista. Così ritengo, che tra consigliere comunale e consigliere provinciale può esservi una contraddizione di carattere obiettivo; ma una contraddizione obiettiva tra il mandato parlamentare, che è di carattere politico-legislativo, e quello amministrativo non c'è. Ci può essere, caso mai, una difficoltà funzionale; il che è cosa diversa. Però si riflette se questa difficoltà funzionale può dar luogo ad un divieto legislativo, se riguarda cioè un problema di costume e non di legge, ad evitare di violare la Costituzione, che vuole i cittadini uguali.

L'Assemblea dovrebbe, a mio avviso, chiarire questi motivi, per dimostrare, attraverso il dibattito, l'esigenza di una simile incompatibilità.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, la Commissione, come il nostro Presidente, onorevole Petrotta ha chiarito un momento fa, ha discusso a lungo ed ha approfondito questo problema. La prima considerazione che ha fatto è che non si tratta della menomazione di un diritto così fondamentale come quello dell'elettorato, e non ci può essere, certamente, una menomazione per i deputati, tanto più proposta da noi, che deputati siamo all'As-

semblea regionale e che in Commissione abbiamo deciso per la incompatibilità nostra circa l'appartenenza ai consigli provinciali. Noi, piuttosto, ci siamo riferiti proprio al costume, che determina, alle volte, non soltanto un cumulo di funzioni e di cariche nella stessa persona, come fatto puramente materiale.....

PRESIDENTE. Non mi pare che nella legge comunale e provinciale vi sia incompatibilità fra il mandato parlamentare e quello di consigliere comunale.

VARVARO. Non c'è; ...non tanto, dicevo, come cumulo materiale di cariche, ma per le conseguenze che questo cumulo, di fatto, importa nello svolgimento della vita amministrativa; conseguenze che sono di natura funzionale.

Per esempio, è esatto che non c'è incompatibilità fra la carica di consigliere comunale e quella di deputato; ma è altrettanto esatto che i consigli comunali, di fatto, non dispongono dell'apporto dei deputati nella maggior parte delle sedute, perché i deputati non sono presenti ai consigli comunali dovendosi trovare in Assemblea; o, viceversa, non sono presenti in Assemblea perchè devono trovarsi ai consigli comunali. E questa è una disfunzione notevole e grave che si è verificata e si verifica e che si aggraverebbe, se non aggiungessimo, alle altre incompatibilità, anche la incompatibilità di appartenenza ai consigli provinciali. Vi sono, poi, motivi in ordine al costume.

PRESIDENTE. Desidero venga chiarito lo aspetto costituzionale della questione.

VARVARO. L'onorevole Cuzari ha messo in rilievo che è meglio fare le cose apertamente che farle segretamente, in ordine al costume. Cioè, che è meglio poter essere presidenti di una cooperativa e deputati piuttosto che essere deputati e poi presidenti di cooperative attraverso una controfigura. Non posso condividere questa opinione; è meglio non avere alcun *alter ego* e fare soltanto i deputati e lasciare la presidenza della cooperativa, se questo, per il costume, è incompatibile. Quindi, l'argomento credo non sia apprezzabile da qualsiasi punto di vista.

CUZARI. Vuole un elenco, onorevole Var-

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

varo? Non siamo in tema di voli pindarici; siamo nel campo della realtà.

VARVARO. E' materia costituzionale. Noi siamo in un terreno nel quale abbiamo la potestà completa di legiferare.

PRESIDENTE. Credo sia bene si tenga conto, nel dibattito, dell'articolo 51 della Costituzione: « Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica... » Questo è l'argomento che credo doveroso approfondire.

VARVARO. Non credo che siamo su questo terreno.

PRESIDENTE. A me, sotto l'aspetto del costume e della funzionalità, la questione sembra pacifica.

VARVARO. L'aspetto previsto all'articolo 51 della Costituzione non mi pare si presenti, neanche nella più lontana ipotesi, perchè questo articolo della Costituzione si riferisce al diritto fondamentale del cittadino, e qui questo diritto nessuno lo nega. Qui stiamo stabilendo, per la legge particolare di composizione dei consigli provinciali, come li vogliamo composti e funzionanti, e quindi possiamo stabilire che il deputato venga pure eletto nei consigli provinciali; però si sappia che la carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di deputato. Se l'interessato vuole fare il consigliere provinciale si dimetta da deputato e, se vuole fare il deputato, non si metta in lista per il consiglio provinciale. L'argomento che il Presidente ha sottolineato, leggendo l'articolo 51 della Costituzione, non sembra attuale, in quanto, se volessimo ritenere che non si può menomare il diritto di accedere alle cariche, non potremmo stabilire alcuna incompatibilità e od ineleggibilità; basterebbe, infatti, aver conseguito il ventunesimo anno di età, avere il certificato penale in regola, rispetto a certi motivi di incapacità, per poter essere in grado di accedere a qualsiasi carica. Evidentemente, il presupposto è vero, ma è an-

che vero che, nel comporre talune amministrazioni, lo Stato, come la Regione, hanno diritto di stabilire quali categorie di cittadini possano accedervi e di salvaguardare la funzionalità di tali amministrazioni, limitandone la composizione. Soltanto questo la Commissione ha tenuto presente; non ha voluto recare offesa o menomare i diritti dei deputati regionali o nazionali. La questione, quindi, a mio avviso, non si pone.

Non sono d'accordo, per quanto riguarda il resto dell'emendamento, per la ineleggibilità al posto della incompatibilità, di cui ha parlato qualcuno.

PRESIDENTE. Non ci sono emendamenti in tal senso.

VARVARO. C'è qualche proposta, ne ha parlato l'onorevole Restivo; quindi, per dovere di cortesia, debbo rispondere anche in merito a questo argomento.

RESTIVO. Non c'è alcuna proposta.

VARVARO. A me pare che saremmo andati oltre il giusto, se avessimo parlato di ineleggibilità dei deputati; mentre, parlando di incompatibilità, facciamo riferimento esclusivamente alla funzionalità dei consigli provinciali.

PRESIDENTE. All'esercizio, quindi, del mandato, e non al diritto di essere eletto consigliere provinciale.

VARVARO. All'esercizio di quel particolare mandato. Per questi motivi la Commissione si è pronunziata nel senso formulato dall'articolo 5, ed è unanime nel chiedere il mantenimento del testo.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Riprendo la parola per insistere sulla mia considerazione, relativa all'ipotesi d'una ineleggibilità per i consiglieri comunali. Tengo soltanto a chiarire che quella ipotesi nasceva dal fatto che il corpo elettorale per i consigli dei liberi consorzi è rappresentato dai consiglieri comunali. Quindi la proposta di ineleggibilità non si muoveva nel campo di

una considerazione di carattere generale, ma fateva riferimento solo a questa specifica situazione elettorale.

Il Presidente dell'Assemblea ha voluto richiamare la nostra attenzione su una preoccupazione di delicatezza politica e giuridica che nasce dal fatto che una nostra legge preveda una incompatibilità per i membri del Parlamento nazionale. A me sembra che esiste un principio di carattere generale per cui, nei confronti dei componenti di assemblee legislative, lo status giuridico delle incompatibilità e delle ineleggibilità, è previsto dallo stesso organo legislativo del quale fa parte colui nei confronti del quale si pone la incompatibilità; cioè solo il Parlamento nazionale può stabilire posizioni di incompatibilità...

PRESIDENTE. E' un aspetto dell'esercizio della sovranità.

RESTIVO. ...in ordine a determinati uffici dei suoi componenti.

Ma non può un organo diverso stabilire queste incompatibilità che attengono alla posizione di un componente del Parlamento nazionale. E' vero che noi, nella legge relativa alle elezioni regionali, abbiamo stabilito, parallelamente alla legge nazionale che prevedeva le ineleggibilità per i deputati regionali, un sistema particolare di vincoli che concermono anche la posizione del deputato nazionale. Ma questo non intacca il principio, perché si tratta di una legge che concerne la nostra Assemblea. Ed è chiaro che, quando giudichiamo di un sistema elettorale che concerne l'organo stesso di cui facciamo parte, allora in questo caso possiamo determinare tutti i sistemi di incompatibilità.

Diversa è l'ipotesi del libero consorzio. E' vero che il libero consorzio si muove nell'ambito dell'ordinamento giuridico regionale, ma è una istituzione che è prevista dalla Costituzione, che rappresenta una articolazione di tutta la organizzazione democratica dello Stato.

Pertanto io credo che, sotto questo profilo, la considerazione sottoposta al nostro esame dalla Presidente dell'Assemblea meriti una attenta valutazione. A me pare — e ciò non solo sotto un riflesso di opportunità, ma anche sotto il riflesso strettamente giuridico — che non competa a noi di stabilire delle incompatibilità per organi che svolgono la loro attività nella Regione, ma che sono previsti dal-

la legge costituzionale, e per i componenti del Parlamento nazionale. Io ritengo, in definitiva, che le incompatibilità relative a componenti di assemblee legislative possano essere stabilite soltanto dalle assemblee di cui quei componenti, in quanto tali, fanno parte, ma non da altre assemblee legislative; tranne la ipotesi che si è verificata in ordine alla legge elettorale regionale, per la nostra Assemblea, in quanto si trattava di formare la nostra stessa Assemblea; noi decidevamo del nostro organo legislativo e quindi la posizione era ben diversa da quella che riguarda, invece, il consiglio del libero consorzio, che ha un'altra fattispecie.

PRESIDENTE. Per riassumere la questione, ritengo che essa va posta in questi termini: quando vi è una posizione di carattere obiettivo, cioè azione e materia, le incompatibilità e le ineleggibilità sono giustificate nella causa stessa che le determina. Quando, invece, le incompatibilità sono fissate per altri motivi di carattere soggettivo, bisogna stare attenti che tale esclusione non incida sulla sovranità dello Stato che vuole cittadini liberi e uguali anche e soprattutto nell'accesso alle pubbliche cariche in quanto rappresentino la pubblica responsabilità e il diritto anche dell'elettorato attivo a determinare una confluenza di fiducia politico-amministrativa. Il terzo aspetto è quello di vedere se noi, attraverso l'incompatibilità per i consigli provinciali, possiamo indirettamente stabilire una incompatibilità per un consesso politico-legislativo che esercita il potere sovrano dello Stato, e quindi è detentore della sovranità popolare. Questa è la questione. Quella particolarmente del costume s'inserisce nella maturità democratica dell'elettorato attivo e nella convenienza che esso trova a dare mandati a chi ha libertà di tempo per esercitarli, e del deputato che va a considerare le possibilità che gli sono concesse di esercitare al contemporaneo la funzione propria del mandato parlamentare e quella di amministratore nel caso in cui fosse eletto consigliere provinciale.

La discussione, in ogni caso, è stata utile perché ha messo in evidenza tutti gli aspetti della questione, per modo che essa non passi senza una valutazione approfondita da parte di tutti i deputati. Io mi sono permesso d'illustriare queste considerazioni anche perché mi pareva doveroso, come regolatore del dibat-

tito e perchè ognuno approfondisse l'esame e il suo punto di vista prima di deliberare.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Prendo la parola per rispondere alle argomentazioni dell'onorevole Restivo, riprese, mi pare, dal Presidente, che potrebbero impressionare l'Assemblea e che riguardano la possibilità o meno, da parte nostra, di escludere dai consigli dei consorzi i deputati nazionali. L'onorevole Restivo ammette tale possibilità nella legge di composizione dell'Assemblea regionale, perchè è la legge con cui creiamo il nostro organismo, ma non la ammette per i consigli provinciali. Io non vedo la differenza.

RESTIVO. La differenza c'è, in quanto, nel caso dei consigli provinciali, esiste la legge nazionale.

VARVARO. La differenza, a mio parere, non esiste affatto perchè l'Assemblea regionale siciliana è per eccellenza il Parlamento siciliano, ma è anche vero che i consigli provinciali della Sicilia sono i consigli dei consorzi, cioè a dire organismi particolarmente siciliani e perfettamente regionali. Quindi a me sembra che sia la stessa cosa.

Piuttosto, onorevole Presidente, qui ormai sorge una questione non di natura costituzionale, ma che assume un aspetto, vorrei dire, di delicatezza verso il rappresentante nazionale, verso il deputato nazionale. Non so cosa ne penserà l'Assemblea; ritengo che la Commissione, dopo aver approfondito l'esame, mantenga il suo testo; ma, per quello che potrà essere il voto dell'Assemblea, ritengo che, se si dovesse modificare il testo della Commissione escludendo la incompatibilità per i deputati nazionali, altrettanto si dovrebbe fare per i deputati regionali, perchè non capirei assolutamente questa differenza di trattamento, che non trova giustificazione né in un testo legislativo né nelle considerazioni politiche che suggeriscono di modificare il testo. La mia richiesta, non investendo una questione di grande rilievo o di natura politica, penso non ci debba dividere.

La Commissione, per quanto io sappia, mantiene il suo testo; chiede all'Assemblea

che, nel votare, tenga conto del mio pensiero e ciò: se il testo va modificato, il trattamento sia eguale per i deputati nazionali e per quelli regionali.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. La discussione può ritenersi chiara ed esauriente. Questo mio breve intervento vale come dichiarazione di voto.

Trovo fondata la preoccupazione dell'onorevole Restivo per quanto riguarda la incompatibilità dei consiglieri comunali. Le ragioni messe avanti dall'onorevole Restivo sono molto serie. Data la natura delle elezioni di secondo grado, sarebbe elemento di grave turbamento dare la possibilità ai consiglieri comunali di porsi essi stessi candidati ai consigli provinciali. Per questa considerazione accoglio la tesi dell'onorevole Restivo.

Per quanto riguarda l'altra questione, che si riferisce all'incompatibilità del deputato regionale e nazionale a far parte dei consigli provinciali, essa non determina una contestazione del diritto all'elettorato passivo, ma un regolamento dello stesso diritto al fine di assicurare agli organi amministrativi un regolare svolgimento dei propri lavori. Questa questione si incontra con il grosso problema del cumulo degli incarichi, che si è sempre dimostrato nocivo al funzionamento degli organi amministrativi.

Oggi la vita amministrativa è complessa e carica di impegni e di responsabilità. I deputati nazionali e regionali, eletti consiglieri, per provata esperienza, non hanno la possibilità di partecipare alla vita amministrativa dei comuni, che lo sviluppo democratico rende ogni giorno più ricca di attività impegnative. Il Sindaco oggi non va più come un tempo per un quarto d'ora in ufficio, ma vi resta impegnato per tutta la giornata. Il consigliere comunale è vincolato, nei rapporti con la pubblica amministrazione, per le molteplici esigenze, vuoi dell'elettorato, vuoi degli interessi della vita del comune.

Per concludere, osservo che noi, con la nostra norma, non limitiamo un diritto, ma regoliamo l'esercizio di un diritto, che è cosa diversa. Nella fattispecie, trattandosi di incompatibilità e non di ineleggibilità, noi regoliamo, senza negarlo, l'esercizio del diritto

all'elettorato passivo del deputato nazionale e regionale.

RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Signor Presidente, desidero sottoporre all'Assemblea la opportunità di mantenere o meno la incompatibilità, se non altro per quanto riguarda i componenti del Parlamento nazionale.

Questa opportunità nasce, secondo me, dalla considerazione che la legge elettorale nazionale per le elezioni dei consigli provinciali, da Reggio Calabria in su, consente ai deputati nazionali l'appartenenza contemporanea al Parlamento ed al Consiglio provinciale. Cioè la legge nazionale non detta incompatibilità fra la carica di deputato nazionale di Roma, di Milano o di Reggio Calabria e quella di membro di un consiglio provinciale della Nazione. Approvando la norma, così com'è nel testo della Commissione, noi metteremmo i nostri deputati nazionali siciliani in condizioni diverse dai loro colleghi.

PRESIDENTE. Tutti i deputati nazionali, perchè qualsiasi deputato non può partecipare.

RIZZO. Tutti, ma è evidente che quelli maggiormente interessati sono i nostri.

CORRAO. Il deputato nazionale non è iscritto nelle liste elettorali nostre se non è siciliano.

PRESIDENTE. Noi parliamo di tutti i membri.

CORRAO. Ma non è residente in Sicilia.

RIZZO. Il deputato siciliano, molto spesso, è residente in Sicilia; anzi, sicuramente è residente in Sicilia. Quindi, io sottopongo alla nostra Assemblea questa opportunità o meno: dobbiamo noi, con nostra decisione, discriminare, mettere cioè i nostri deputati nazionali in condizioni diverse dagli altri deputati? Questa domanda volevo porre. A questo senso di opportunità desideravo richiamare la Assemblea.

JACONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACONO. Io credo che l'obiettivo di tutti i partiti sia quello di cercare di politicizzare quanti più uomini sia possibile; credo, perciò, che sia opportuno evitare ogni cumulo di cariche. Ci siamo, nella nostra Assemblea, diversi deputati consiglieri comunali, assessori, sindaci, e l'esperienza ci dice come siamo limitati nell'esercizio delle nostre funzioni. Io, che sono consigliere comunale, ho potuto partecipare soltanto ad una riunione del consiglio comunale della mia città; il che significa che un deputato, in quanto tale, non può dare tutto il suo contributo, in un consiglio comunale, appunto perchè limitato dalla carica di deputato.

Per questi motivi, che sono importanti, credo bisogna evitare il cumulo delle cariche e lasciare l'articolo 5 così come è.

Si è detto, da parte dell'onorevole Restivo, che lasciando l'articolo 5 nel testo della Commissione, violeremmo la Costituzione. Io credo che non possa esserci questa preoccupazione, poichè così come il deputato al Parlamento nazionale viene escluso da determinate cariche in Sicilia e non può contemporaneamente essere deputato nella nostra Assemblea, noi possiamo prevedere nella nostra legge che il deputato nazionale non possa far parte dei consigli provinciali. Si è detto che le province sono previste dalla Costituzione, ma credo che anche i consigli regionali e i parlamenti regionali siano previsti dalla Costituzione. Così, se noi abbiamo ritenuto opportuno escludere i deputati nazionali dal far parte dei consigli regionali e del Parlamento regionale, credo che per lo stesso motivo possiamo benissimo evitare che i deputati nazionali e i deputati regionali facciano parte dei consigli provinciali.

MONTALTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALTO. Onorevole Presidente, prendo la parola per dichiarare che sono d'accordo con il testo elaborato dalla Commissione e non condivido le preoccupazioni che l'onorevole Rizzo ha espresso da questa tribuna, dicendo che ci sarebbe quasi una *dimititio*

capitis dei deputati della Sicilia al Parlamento nazionale in contrapposto alla libertà dei loro colleghi delle altre regioni d'Italia.

Qui il problema, secondo me, e come giustamente l'ha impostato la Commissione, è un problema di maggiore responsabilità. Il cumulo delle cariche, se può consentire una maggiore compiacenza da parte di chi è eletto nei vari gradi (consigliere comunale, consigliere provinciale, deputato regionale, e così via di seguito), d'altro canto mette la persona fisica in condizione di non potersi dedicare con la dovuta attività ed intelligenza ad una delle cariche a cui è stato eletto. Ora, indubbiamente, il deputato nazionale, o il deputato regionale, ha il dovere sacrosanto, non dico di risiedere tutti i giorni nella sede del Parlamento o dell'Assemblea regionale, ma di interessarsi dei problemi e del Parlamento dell'Assemblea siciliana. Io ho fatto una esperienza nella passata amministrazione comunale di Catania, della quale ero consigliere: molte volte, pur trattandosi al consiglio comunale di Catania interessi rilevanti, poiché interessi ugualmente rilevanti venivano trattati all'Assemblea regionale, dovevo rinunciare a partecipare ad una delle due sedute. Evidentemente, io tradivo il mandato che i miei elettori mi avevano dato sia che mi assentassi dall'Assemblea regionale che dal consiglio comunale di Catania.

C'è un'altra questione, onorevole Presidente, una questione anche di indole, oserei dire, morale e psicologica. Il Governo ieri sera ha tenuto a chiarire che non si tratta di elezioni di secondo grado. Mi pare che l'abbia detto l'onorevole Fasino. Il Presidente dell'Assemblea — tutore, evidentemente, perché rappresenta tutti noi, della libertà, anzi delle libertà costituzionali — ha ribadito il concetto: non è una elezione di secondo grado, perché l'elezione di secondo grado limiterebbe la facoltà del cittadino di esprimere il suo pensiero. Io non mi voglio imbarcare in una discussione filosofica; lascio all'onorevole Carnazza e al mio amico, anzi al mio camerata di Gruppo, onorevole La Terza, di filosofare su queste cose.

Però, entrando nel vivo della questione, indubbiamente il consigliere comunale è eletto coi voti dei cittadini, ma poi è lui che elegge i consiglieri provinciali e non dobbiamo dimenticare, onorevole Presidente, che, accanto alla democrazia con diversi attributi, esi-

ste, più virulenta, la partitocrazia. Se noi cominciamo a dare la possibilità ai deputati nazionali di essere anche consigliere comunali, e ai deputati regionali, perché la cosa è connessa, di essere deputati e consiglieri provinciali, noi, che evidentemente nei nostri partiti abbiamo un maggior peso — o, perlomeno, ci auguriamo o ci illudiamo di avere un maggior peso — finiremo col richiedere tutti di essere candidati ai consigli provinciali, perché così potremmo preparare le future elezioni e regionali e nazionali, attraverso il nostro mandato al consiglio provinciale. Io ritengo che, abolendo l'incompatibilità, noi non faremmo una cosa giusta, dal punto di vista psicologico, e, scusatemi, anche dal punto di vista morale. Ed è per questo che sono d'accordo col testo elaborato dalla Commissione.

CUZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, anche perché si è già parlato abbastanza. Ha detto e concluso l'onorevole Montalto che egli è d'accordo col testo della Commissione, proprio per un problema di moralità. Mi permetto di ricordare a me stesso e al collega Montalto che i problemi di moralità, quando sono sanciti per legge, presuppongono uno stato di immoralità e pertanto mi oppongo decisamente a questa sua interpretazione.

In secondo luogo, vorrei adesso fare una considerazione, proprio dal punto di vista in cui si è messo il Presidente dell'Assemblea. Non vi è dubbio che l'incompatibilità, come la ineleggibilità, sia pure a primo aspetto e con una intensità diversa, attiene a quello che è lo *status* dell'individuo, cioè viene a limitare quelli che sono i diritti del cittadino. Noi abbiamo delle questioni pendenti dinanzi alla Corte costituzionale, perché, proprio nella legge elettorale comunale, venivano poste delle limitazioni all'eleggibilità a consigliere comunale dei cittadini italiani, qualora non fossero iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia.

Debo ricordare anche al Governo, che lo sa certamente, che su questo punto vi è una questione alla Corte costituzionale e che, con ogni probabilità, se ciò che si opina non è del tutto infondato, queste norme saranno cassate;

in quanto si ritiene che la Regione non abbia potestà in questo campo. E voglio precedere una osservazione, che potrebbe essere fatta, anzi che mi è stata fatta così, parlando fra le transenne; che siano state sancite altre ineleggibilità o altre incompatibilità non è esatto. La maggior parte, anzi tutte, riproducono l'incompatibilità e i motivi di ineleggibilità sanciti dalla legge nazionale ed oso aggiungere che, anche se non scritte in questa legge, quelle incompatibilità previste dalla legge nazionale sarebbero operative. Ma mi permetto di credere che l'incompatibilità e la ineleggibilità non previste da questa legge, ma previste dalla legge nazionale, sono egualmente operative, anche se da noi non previste.

Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto, perché ritengo sia inutile volere forzare un apporto orientandoci verso campi che ci sono, se non del tutto preclusi, perlomeno limitati. Quindi, io insisterei per l'emendamento soppressivo presentato.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io desidero fare una brevissima dichiarazione: il testo del disegno di legge governativo non prevedeva la incompatibilità tra la funzione di deputato nazionale e regionale e la funzione di consigliere provinciale. Io rivendico la paternità di avere proposto alla Commissione questo emendamento; emendamento che la Commissione ha approvato e che infatti è incluso nel testo del disegno di legge dalla Commissione sottoposto all'Assemblea. Desidero aggiungere che la lunga discussione, che su questo argomento si è svolta, non ha per nulla inficiato quello che era il mio originario pensiero. Anzi, trovo che gli argomenti che sono stati portati a sostegno del testo della Commissione, rafforzano in me il convincimento della necessità dell'emendamento da me proposto e della necessità di sostenerlo.

Desidero fare un'altra precisazione: ho ascoltato con vivissima attenzione il richiamo all'articolo 51 della Costituzione che il nostro Presidente, con la sua abituale acutezza di ingegno e competenza, ha fatto. Debbo, però, osservare che il diritto di tutti i cittadini, di

accedere alle cariche pubbliche, sancito dalla Costituzione, non è menomato dalla disposizione di incompatibilità nelle cariche; sarebbe menomato da una disposizione di ineleggibilità, perchè, attraverso questa disposizione, noi inibiremmo al cittadino, deputato regionale o nazionale, di accedere alla carica di consigliere provinciale. Ma, invece, il cittadino deputato regionale o nazionale può accedere alla carica di consigliere provinciale. Senonchè, dopo che sarà stato eletto, dovrà optare per il mandato che intende svolgere. Quindi non si tratta di menomare il diritto del cittadino all'accesso alle cariche, ma si tratta di evitare il cumulo delle cariche, che impedisce il diligente adempimento delle relative funzioni.

E concludo con un'ultima considerazione. Nel proporre questo emendamento e nel sostenerlo, io ho creduto, e credo tuttora, di rendere omaggio all'altissima funzione di deputato nazionale o regionale. Penso che il cittadino, investito di questa alta responsabilità, assume la funzione più nobile, più importante, alla quale, nel campo politico, un cittadino possa aspirare. Ritengo, pertanto, che si sminuirebbe la funzione del deputato, che non soltanto è un legislatore, ma anche il controllore dell'andamento della pubblica amministrazione, consentendogli di essere nel contempo membro di altro organo di ordine inferiore.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, è questa, forse, una delle poche volte in cui debbo concordare con quanto è stato esposto dall'onorevole Majorana, pur non condividendo la sua concezione di una graduatoria, di una gerarchia, dei vari mandati elettorali.

Io mi riallaccio alla norma dell'articolo 14 dello Statuto, il quale conferisce una legislazione primaria all'Assemblea regionale in materia di enti locali e di circoscrizioni che ne derivano. E' evidente che l'Assemblea ha il diritto di regolare la costituzione degli organi elettivi di tali enti, in modo da assicurarne la perfetta efficienza, cioè nella maniera che più crede conforme alle loro esigenze, specie poi per quelli di nuova istituzione, qua-

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

li la provincia regionale, che è una istituzione diversa dalla vecchia circoscrizione.

Sorge la questione, che ritengo sia stata dibattuta anche in Commissione — io ho dato una scorta ai lavori della Commissione — se stabilire la incompatibilità, e non la ineleggibilità, che è una cosa totalmente diversa in quanto opera *ex tunc et non ex nunc*, come direbbe il nostro Presidente.

E' evidente che stabilire l'incompatibilità ad altro non porta che a un diritto di scelta e nulla vieta che il deputato nazionale acceda alla pubblica carica così come ne ha diritto in base all'articolo 51 della nostra Costituzione. Per un'efficace partecipazione è necessario, però, che, ad un certo punto, decida se accettare il mandato parlamentare o compiere le sue funzioni in seno al consiglio provinciale. Quale turbativa può derivare al diritto costituzionale da tale scelta noi non comprendiamo, specie se si pensa che in sede di Costituente, votando la legge elettorale, si stabilì, senza una ragione, con legge ordinaria, che i deputati regionali non erano eleggibili al Parlamento nazionale anche se appartenenti a collegi diversi dalle circoscrizioni siciliane. In tal caso l'incompatibilità da parte di chi aveva un mandato in Sicilia certamente non esisteva per i cittadini siciliani che si fossero presentati come candidati a Milano o in altra circoscrizione. Eppure lì c'è, a mio avviso, una patente violazione dell'articolo 51 della Costituzione poiché non si consente al deputato regionale di partecipare alla elezione del Parlamento nazionale in quanto ritenuto ineleggibile da una norma ordinaria non costituzionale. Allora a nessuno venne lo scrupolo che oggi qui si prospetta.

Noi dobbiamo creare un organo efficiente; ed io non credo che possa seriamente ritenersi efficiente un consiglio provinciale del quale, lasciando questa maglia aperta, venissero a far parte quasi tutti i deputati di tutti i settori, per interessi elettoralistici. Ora poiché, ripeto, considerazioni di ordine giuridico suggeriscono che questo organo sorga e sorga bene, tanto più che siamo all'inizio di una nuova attività istituzionale prevista dalla legge di riforma degli enti locali, è evidente che non può esserci alcuno scrupolo di incostituzionalità, perché rimane libero il deputato nazionale di presentarsi come candidato ai consigli provinciali salvo poi, se vuole esercitare la funzione di consigliere, a dimettersi dal

mandato parlamentare. Io penso, tuttavia, che difficilmente avremo deputati regionali o nazionali candidati a consigli provinciali. Per queste considerazioni dichiaro di aderire al testo elaborato dalla Commissione.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Ormai, signor Presidente, la discussione ha chiarito tutti gli aspetti. Una sola questione devo porre ed è questa: la preoccupazione di ordine costituzionale, avanzata nell'intervento introduttivo del Presidente dell'Assemblea e di alcuni colleghi, non si pone, perchè l'analogia tra l'amministrazione provinciale nel resto del Paese e i liberi consorzi dei comuni, in Sicilia, è completamente improponibile. I poteri dei liberi consorzi dei comuni in Sicilia sono estremamente più vasti e sostitutivi, per molti aspetti, di quelli del prefetto. Su questo punto non si pone di certo alcuna alcuna questione di costituzionalità, e mi meraviglia come il Presidente dell'Assemblea, che è uno dei « padri » di questa legge, non abbia tenuto presente questo.

Ho fatto questa considerazione anche perchè dovremo tenerne conto quando, in sede di discussione del successivo articolo 6, che tratta delle ineleggibilità, dovremo prendere in esame la situazione di quegli uffici e di quegli organismi, a carattere provinciale, sui quali i poteri di controllo possono, a norma dell'articolo 17 della nostra legge, essere delegati dalla Regione o dallo Stato alla giunta del libero consorzio.

Quindi ritengo che, proprio considerando la specifica natura della nostra legge, non si debbano avere preoccupazioni e quindi si possa votare senz'altro l'emendamento Salamone.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Signor Presidente, devo fare una brevissima dichiarazione quasi a riassumere questo dibattito, del quale il Governo, evidentemente, si compiace per-

che ha dimostrato il vivo interesse dell'Assemblea all'argomento in discussione.

Il Governo deve, anzitutto, far presente che, se ha aderito alla proposta della Commissione, lo ha fatto senza dubbio per motivi attinenti esclusivamente alla funzionalità dei futuri consigli provinciali; è stato ed è escluso, dall'intenzione del Governo, farne un qualsiasi problema di costume o di moralità politica, anche perchè io ritengo che il costume non si impone né si modifica con le leggi. Sono i costumi che modificano le leggi, ma è assai difficile che le leggi modifichino i costumi e le tradizioni, e quindi l'argomento è estraneo all'orientamento del Governo. È un problema di funzionalità, invece, del quale il Governo legittimamente e opportunamente si è preoccupato, ed è per questo che ha aderito alla tesi della Commissione.

E' stato poi, con molta eleganza, da parte di alcuni colleghi, e soprattutto dall'onorevole Restivo, sollevato qualche problema di costituzionalità. Il Governo ritiene che, in effetti, un problema di costituzionalità dell'articolo 5 dell'attuale disegno di legge non sia posto, non sorga, poichè l'articolo non limita i diritti di cittadini, siano essi anche deputati, ma regola semplicemente il comportamento del cittadino eletto al consiglio provinciale, una volta che questa elezione sia avvenuta. E' ben diverso, effettivamente, il caso della ineleggibilità, quando, cioè, il cittadino è costretto a decidere su una carica in atto ricoperta senza la sicurezza di poterne andare a coprire un'altra, perchè deve correre l'alea delle elezioni; in questo caso, una certa limitazione di un diritto da parte del cittadino c'è. Nè, evidentemente, il Governo intende fare una questione di rispetto nei confronti della deputazione nazionale. Ci riteniamo estranei a qualsiasi valutazione di rispetto e ci atteniamo semplicemente al problema della funzionalità. Anche perchè non sono sorte questioni né di costituzionalità né di rapporti reciproci fra i poteri di questa Assemblea e quelli della deputazione nazionale, quando questa Assemblea, attraverso, sia pure, la legge di delegazione, ha votato l'articolo 34 del nuovo ordinamento amministrativo, che sancisce l'incompatibilità fra la carica di deputato nazionale o regionale e quella di membro di una delle commissioni di controllo delle nove attuali province regionali siciliane.

Per questi motivi il Governo ritiene di do-

vere riconfermare la sua adesione al testo elaborato dalla Commissione, nella certezza che esso giovi, senza menomare il diritto di alcuno, alla futura funzionalità dei consigli provinciali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiudendo il dibattito, vi prego di volere considerare questo ultimo aspetto della questione, e vi prego anche di giustificare i miei ripetuti interventi, che sono tutti intesi alla protezione della legge da ogni eventuale sindacato.

Il nostro ordinamento per l'elezione degli amministratori degli enti locali ha queste direttive: incompatibilità del mandato parlamentare regionale o nazionale con gli incarichi di amministrazione attiva, di assessore e di sindaco, in riferimento alla comprovabile contraddizione temporale fra l'esercizio di una amministrazione attiva di consigliere o di assessore, che implica l'impiego di attività, e l'esercizio del mandato legislativo, del mandato politico. Ma nella nostra legislazione non è reso incompatibile il mandato parlamentare con l'elettorato passivo al consiglio comunale. Cioè, il nostro deputato nazionale e regionale, per la nostra legge, può essere eletto consigliere comunale; anzi, in certi comuni, addirittura sindaco. E, secondo me, con la violazione di quel principio, che volevamo osservato, dell'*unicuique suum*.

Questo disegno di legge fa passi in avanti e stabilisce la incompatibilità alle elezioni non già a membro della giunta provinciale, non a presidente del consorzio provinciale, ma anche a semplice consigliere provinciale, non rispettando rigorosamente l'armonia con i principi della nostra legge, per cui sarebbe più opportuno dire che il deputato regionale o nazionale non può essere eletto né consigliere provinciale, né consigliere comunale. Non si capisce come possa essere nominato consigliere comunale, il che lo impegna di più, e non consigliere provinciale.

L'Assemblea potrebbe rinviare, con disposizione unitaria, la legiferazione della incompatibilità del mandato regionale o nazionale con l'elettorato passivo al comune o alla provincia, di semplice consigliere, a una disposizione a se stante, ed invece armonizzare questo disegno di legge con la vigente legge comunale nostra, limitando, al momento, l'incompatibilità soltanto all'amministrazione attiva provinciale, sia per la carica di as-

sessore che per quella di presidente. Cioè facciamo in modo che la nostra legislazione sia coerente: o armonizziamo la incompatibilità fra il mandato parlamentare ed il mandato amministrativo, sia provinciale che comunale, che è più significativo ed è più evidente, o riferiamo la materia ad una disposizione a parte e quindi, in conformità alla nostra legge comunale, limitando l'incompatibilità solo all'amministrazione attiva del Consorzio comunale cioè a membro della giunta o a presidente.

Questo non è un consiglio, ma una riflessione che mi permetto di sottoporre, pregando ancora i colleghi di volere giustificare questi miei interventi dovuti alla mia doverosa apprensione per un eventuale sindacato che potrebbe promuoversi contro la nostra legge; il che ritarderebbe la composizione dei consigli provinciali.

Ritengo, pertanto, sia opportuno sospendere brevemente la seduta per consentire alla Commissione, al Governo ed ai presentatori degli emendamenti di concordare un nuovo testo.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,25)

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Varvaro, Montaldo, D'Agata, Russo Michele, Cipolla e Cortese:
sostituire nell'articolo 6, al numero 8, il seguente:

« 8) coloro che non sono elettori ai sensi dell'articolo 1 della legge nazionale 23 marzo 1956, numero 136; »

— dall'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, onorevole Fasino:

sostituire agli ultimi due comma dell'articolo 7 i seguenti:

« Ciascuno dei quozienti ottenuti diviso per cento e arrotondato per un eccesso costituisce la frazione di voto o il numero dei voti con cui i consiglieri comunali di una determinata lista partecipano alla elezione.

L'arrotondamento va fatto a 25, 50, 75 e 100. »;

sostituire ai primi tre comma dell'articolo 13 i seguenti:

« Le candidature raggruppate in liste debbono essere presentate, per ciascun collegio, almeno da 8 consiglieri comunali.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

Il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore a quello dei consiglieri assegnati al collegio. »

— dagli onorevoli Cortese, D'Agata, Montaldo, Pettini, Strano, Cipolla e Russo Giuseppe:

sostituire nell'articolo 13, alle parole: « da dieci consiglieri » le altre: « da cinque consiglieri comunali »;

— dagli onorevoli Petrotta, Corrao, Nigro, Montaldo, Varvaro e Pettini:
aggiungere il seguente articolo:

Art.

Per le prime attuazioni della presente legge la durata in carica dei consigli provinciali è limitata al 31 agosto 1960.

L'argomento che abbiamo trattato, per i suoi delicatissimi riflessi politici e costituzionali, mi pare (e questo è il giudizio comune di tutti i capi-gruppo) meriti un ulteriore approfondimento, che mi sembra difficile possa concludersi nei pochi minuti che ci restano della seduta antimeridiana. Poichè mi è stata già fatta richiesta di accantonare l'esame dell'articolo 5 — che, peraltro, è connesso con l'articolo 6 — essendo sperabile che nel pomeriggio tale richiesta sarà superata dalla determinazione dei capi-gruppo, rinvio il seguito della discussione alla seduta successiva. La seduta è rinviata alle ore 16,30 di oggi, con il seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Svolgimento di interrogazioni riguardanti la Presidenza: a) Affari generali - Economici - Credito e risparmio - Turismo, spettacolo e sport; b) Industria e Commercio.

C. — Svolgimento della interrogazione numero 691 degli onorevoli Cortese e Micaluso, relativa a: « Provvedimenti a

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

favore del Comune di S. Caterina Vil-larmosa ».

D. — Discussione dei seguenti disegni e pro-poste di legge;

1) « Modifiche al D. L. P. 12 luglio 1952, numero 11: « Norme interpre-tative e di attuazione della legge regio-nale 12 aprile 1952, numero 12 » (289);

2) « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale (58) (seguito);

3) « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60) (seguito);

4) « Elezione dei consigli della pro-vincie siciliane » (286) (seguito);

5) « Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 1954, numero 26, sulla inden-nità di funzione ai sindaci ed assessori comunali » (69);

6) « Norme per la sistemazione dei locali del Palazzo dei Normanni da de-stinare ad uffici dell'Assemblea regio-nale siciliana » (302).

La seduta è tolta alle ore 12,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni

MARRARO - OVAZZA - COLOSI. — Al L'Assessore all'agricoltura, alla bonifica e alle foreste, per sapere quali provvedimenti immediati e straordinari intenda adottare — anche in considerazione del suo particolare valore turistico — per la restaurazione e la tutela del patrimonio della Pineta di Linguaglossa, gravemente depauperata a seguito del recente incendio, che ha investito un'area di oltre 500 ettari e provocato danni che nei primi accertamenti dell'Ufficio competente del Comune di Linguaglossa superano il valore di un miliardo. » (573) (Annunziata il 25 settembre 1956)

RISPOSTA. — Con la interrogazione segnata in oggetto le SS. LL. Onorevoli chiedono di conoscere quali provvedimenti ordinari e straordinari si intendano adottare per la restaurazione e la tutela della pineta di Linguaglossa, danneggiata da un incendio verificatosi nell'estate decorsa.

In proposito, si ha il pregio di significare che il ripristino della parte bruciata della pineta del Comune di Linguaglossa comporta una spesa di L. 150 milioni circa.

A norma, poi, degli articoli 131 e 132 della legge 30 dicembre 1923, numero 3267, lo stesso Comune, al fine di procedere alle necessarie opere di reimpianto, potrà fare affidamento sul ricavo della vendita del legname bruciato; dalla vendita, infatti, delle piante morte in piedi per effetto del fuoco, potranno ricavarsi circa 100 milioni di lire.

Tuttavia, in considerazione del danno subito dal Comune e della opportunità di migliorare ed ampliare la pineta, è stata disposta una perizia straordinaria, da finanziare con fondi dell'Assessorato, per consentire il ripristino della pineta anche nelle zone limitrofe distrutte nel passato da cause accidentali e non più riattivate.

La perizia, che prevede anche il miglioramento della rete stradale della foresta, è stata recentemente completata dall'Ispettorato

delle foreste di Catania e sarà al più presto sottoposta all'esame dell'Assessorato scrivente.

Con l'approvazione della medesima potrà concedersi al Consorzio provinciale di rimboschimento di Catania, Ente che sembra il più qualificato per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, un contributo straordinario di lire 50 milioni circa, che consentirà il completamento delle opere di ripristino della Pineta.

Si assicura che la questione è stata e sarà seguita con attenzione da questa Amministrazione e che nulla sarà tralasciato per una rimessa a punto del patrimonio della Pineta di che trattasi. » (22 gennaio 1957)

L'Assessore supplente
OCCHIPINTI ANTONINO.

COLAJANNI. — « All'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per conoscere le determinazioni che intende adottare in sede amministrativa ai fini dell'accertamento di qualsiasi responsabilità in rapporto al taglio abusivo di gran numero di alberi di grosso fusto nel bosco comunale di Bellia di Piazza Armerina e denunciato dall'Amministrazione di quel Comune all'Autorità giudiziaria.

L'opinione pubblica, sdegnata per il reato e non sentendosi garantita date le particolarità dei fatti, da coloro che sono preposti alla tutela del patrimonio boschivo, chiede un intervento urgente delle autorità regionali in difesa degli interessi della cittadinanza di Piazza Armerina. » (617) (Annunziata il 25 settembre 1956)

RISPOSTA. — « Con la interrogazione segnata in oggetto la S. V. Onorevole chiede di conoscere quali determinazioni intenda adottare l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste in relazione al taglio di gran numero di alberi di grosso fusto avvenuto nel bosco comunale Bellia di Piazza Armerina.

In proposito si comunica che effettivamente

III LEGISLATURA

CLXIII SEDUTA

25 GENNAIO 1957

te nel bosco Bellia di Piazza Armerina, il competente organo forestale ha riscontrato dei tagli di piante di alto fusto non autorizzati, ed ha provveduto instantaneamente a sporgere denuncia, contro i trasgressori, presso l'Autorità giudiziaria, presso la quale il giudizio è ancora in fase di istruttoria.

Si ritiene opportuno avvertire, inoltre, che

nel citato bosco, autorizzati dall'Ispettorato Foreste di Enna, erano stati effettuati in precedenza dei tagli di piante, perchè rientranti nella normale utilizzazione del bosco stesso.» (22 gennaio 1957)

*L'Assessore supplente
OCCHIPINTI ANTONINO.*